



**COMUNE DI BONIFATI**  
**Provincia di Cosenza**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2016 - 2018**  
**NOTA INTEGRATIVA**

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

#### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**
- 2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice**
- 3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distortivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Di seguito si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Descr.Anagr.Cap.	STANZIAMENTO 2016	IMPORTO 55%	PREVISIONE
IMU/TARSU	160.000,00	48.180,00	48.700,00
TARES/TARI	722.840,00	63.013,57	63.050,00
POLIZIA MUNICIPALE – SANZIONI AMMIN. VIOLAZ. CDS	230.000,00	58.000,25	58.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	420.000,00	52.136,7	52.150,00
FITTI	26.000,00	8095,23	8.100,00
	1.558.840,00	229.425,76	230.000,00

Descr.Anagr.Cap.	STANZIAMENTO 2017	IMPORTO 70%	PREVISIONE
IMU/TARSU	170.000,00	65.152,50	65.200,00
TARES/TARI	730.000,00	80.993,50	81.000,00
POLIZIA MUNICIPALE – SANZIONI AMMIN. VIOLAZ. CDS	315.000,00	101.099,25	107.200,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	520.000,00	82.154,80	82.200,00
FITTI	26.000,00	10.303,02	10.400,00
	1.761.000,00	329.400,05	346.000,00

Descr.Anagr.Cap.	STANZIAMENTO 2018	IMPORTO 85%	PREVISIONE
IMU/TARSU	170.000,00	79.113,75	79.150,00
TARES/TARI	730.000,00	98.349,25	98.350,00
POLIZIA MUNICIPALE – SANZIONI AMMIN. VIOLAZ. CDS	231.200,00	90.104,42	90.150,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	520.000,00	99759,40	99.800,00
FITTI	26.000,00	12510,81	12.550,00
	1.677.200,00	379.837,63	380.000,00

## ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

### 1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato accantonato nel rendiconto 2015 per un ammontare di € 100.000,00. Tale importo è stato determinato in via prudenziale dall'Ufficio Finanziario. La ricognizione delle passività potenziali richiesto più

volte ai responsabili di Area è rimasto ad oggi, salvo che per l'Area P.L., privo di riscontro. Per gli esercizi 2016/2018 è stato previsto uno stanziamento rispettivamente di € 15.000,00 € 11.000,00 ed € 20.000,00.

Nel bilancio 2016 sono stati inoltre previsti appositi stanziamenti per far fronte alla definizione delle pratiche che hanno visto l'ente definitivamente soccombente finanziati attraverso l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione accantonato.

**2.Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata contestualmente all'approvazione del Rendiconto di gestione 2015 e pertanto al momento si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione:

Rendiconto esercizio finanziario 2015 approvato dal C.C. nella seduta del 28/04/2016

Avanzo di amministrazione:

In conformità all'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 l'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2015 è stato accertato per un totale di € 2.117.489,93

La suddivisione è articolata nel seguente modo:

<b>Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo</b>	<b>di</b>	Fondi vincolati	2.071.208,92
		Fondi per finanziamento spese in conto capitale	34.128,30
		Fondi di ammortamento	0,00
		Fondi non vincolati	12.152,71
		<b>Totale avanzo/disavanzo</b>	<b>2.117.489,93</b>

La destinazione è prevista nel seguente modo:

**FONDI NON VINCOLATI**

Per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili	0,00
Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio	12.152,71
Per spese di funzionamento non ripetitive	0,00

Per altre spese correnti in sede di assestamento	
<b>Totale avanzo</b>	<b>12.152,71</b>

#### FONDI VINCOLATI

Fondo anticipazione di liquidità	355.342,08
Fondo indennità di fine mandato	650,74
FCDE	1.615.216,10
Fondo passività potenziali	100.000,00
<b>Totale avanzo</b>	<b>2.071.208,92</b>

#### FONDI PER SPESE IN C/CAPITALE

	34.128,30
--	-----------

---

### 3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

---

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato conseguito con l'applicazione di una quota pari ad € 65.000,00 del risultato di amministrazione a destinazione vincolata. La quota utilizzata è quella relativa agli accantonamenti per passività potenziali ed è stata destinata al finanziamento di pratiche definite che hanno visto l'ente soccombente.

---

### 4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

---

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

---

### 5. Fondo pluriennale vincolato

---

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il FPV è stato quantificato in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2015 e al bilancio 2016/2018 risulta allegato l'apposito prospetto relativo.

#### **6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

E' attiva una fideiussione per l'accesso al servizio di informatica del Centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Direzione Generale della Motorizzazione Civile per l'importo di € 1.177,54

#### **7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

Il comune di Bonifati non ha enti ed organismi strumentali.

#### **9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale, compreso enti ed organismi strumentali**

Il Comune di Bonifati detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione/Sede	Nr. Azioni	% partecipazione
Cosenza Acque Spa in Liquidazione—P.za XV Marzo n. 1 Cosenza	1701	0,46
ASMENET Calabria Soc.Cons. a.r.l.		0,32

## **10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

---

Tra le altre informazioni oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che ai documenti contabili sono allegati i seguenti documenti ai quali si rinvia:

- DUP 2016/2018 e relative note di aggiornamento;
- Prospetto equilibri saldi di competenza;
- Prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica

Bonifati, 28.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Maria Assunta Midaglia